

La guerra in Afghanistan è servita a rafforzare questa prospettiva. Gli Stati Uniti diventerebbero, in questo modo — come negli anni della « guerra fredda » — l'unica potenza in grado di condurre e dirigere questa nuova guerra planetaria.

Le scelte del Governo e di questo Parlamento sono state d'accodamento totale all'amministrazione Bush e stanno all'interno di questo disastro con conseguenze sempre più negative, come si evince dal disegno di legge approvato dal Senato. Tale provvedimento, con operazione che ritengo assolutamente impossibile, ha fuso, in tempi rapidissimi, con un avventurismo istituzionale indescrivibile, due disegni di legge: il decreto-legge concernente l'operazione *Enduring Freedom* e quello contenente le modifiche al codice penale militare di guerra.

Poco fa, con candore ineffabile ed inanellando parole in libertà, il collega Rizzi ha parlato di svolta epocale, di rottura storica, di capovolgimento planetario. Al di là della retorica patriottarda ad esse sottesa, che consiglierebbe ad un esponente della Lega di sottoporsi a terapia psicoanalitica, quelle parole significativamente chiariscono la portata di questo provvedimento.

Un codice di guerra del 1941 — adottato, quindi, in epoca fascista, nel corso di una guerra fascista, prima della Costituzione e mai messo a confronto con quest'ultima — viene riesumato in un modo che costituisce, di per sé, materia di riflessione. Non si tratta, evidentemente, soltanto di dover colmare un vuoto: si vuole disegnare, oggi, un ben determinato contesto politico, culturale e simbolico in rapporto alla questione della guerra e della pace.

A questo proposito, ho presentato una questione pregiudiziale, che verrà discussa domani, relativa al carattere anticostituzionale di questo disegno di legge, che incorpora modifiche al codice penale militare di guerra, ma ne lascia immutato l'impianto complessivo, in una maniera simbolico-politica che tende alla costruzione di un contesto di senso della guerra,

prima ancora che di un dispositivo giuridico (gli interventi dei colleghi del centro-destra lo confermano ampiamente).

Voglio ricordare le preoccupazioni manifestate, al riguardo, da un magistrato al di là di ogni sospetto (si intende, dal punto di vista delle idee e della formazione politica): il procuratore generale militare della Repubblica, dottor Vinicio Bonagura. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nella sua relazione, egli ha pronunciato parole di preoccupazione per l'approccio minimalista — così si è espresso — al tema delle garanzie costituzionali in materia di giustizia, nonché per la fretolosità con cui è stato affrontato il problema.

Se, infatti, il contesto effettivamente richiedesse di far fronte ad una necessità epocale, com'è stato sottolineato, proprio la grandiosità di tale impegno avrebbe richiesto una discussione ampia, un diverso metodo, una circolazione delle idee, un confronto a tutto campo ben più densi ed articolati di quelli che hanno preceduto il « pasticciaccio » che stiamo esaminando; il significato — ripeto, eminentemente politico — del provvedimento è stato testé chiarito, in forma immediata e senza soverchie mediazioni politiche, dal collega Rizzi: sostanzialmente, si vuole bensì dare seguito, attivare un processo inedito, promuovere una svolta epocale, ma in che cosa? Nella rottura qualitativa, irriducibile, che questa maggioranza vuole operare rispetto al dettato costituzionale: la guerra non è più un incidente di percorso oppure un'operazione che può essere imbellettata ideologicamente con addolcimenti linguistici e slittamenti semantici, quali *peacekeeping*, *peaceforcing*, missione di pace, e via dicendo; la guerra è guerra!

La nostra pregiudiziale ha, anzitutto, un valore politico-simbolico (al di là degli appunti di natura giuridica), derivante da un punto di vista che privilegia il ristabilimento della legalità costituzionale ed il ripristino del valore fondativo di cui all'articolo 11 della Costituzione.

La frettosità, la retorica con cui si parla di questo disegno di legge, di questa incorporazione delle modifiche del codice,

con cui si preannuncia l'impegno del Governo ad una riedizione totale del codice penale militare di guerra, significa esattamente che c'è l'intenzione di chi le propone e di chi le accoglie purtroppo — ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Minniti, che spesso va oltre le intenzioni del centrodestra in materia di guerra — di affermare che siamo in un'altra epoca, che siamo oltre la Costituzione, che la Costituzione ormai è carta straccia e che c'è bisogno di altro. C'è bisogno di assumere la guerra come elemento per dirimere le questioni internazionali — come sta avvenendo — o forse per preparare l'inganno semantico, perché in Italia ci sono molte culture pacifiste — cattolici, persone di sinistra, eredi del movimento operaio (non so come potremmo essere definiti a norma dell'articolo 187 del codice penale militare di guerra) — e quindi c'è una certa resistenza a questa cultura di guerra. C'è bisogno di preparare l'inganno, quindi, con una riedizione del codice di guerra che chiama guerra in un altro modo. Ecco, io finisco qua; la discussione si svilupperà domani anche più specificamente sugli articoli; intanto preannuncio, ovviamente, per tutte le cose che ho detto, il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

**VINCENZO SINISCALCHI.** Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, occupandosi di questo provvedimento sul versante di più stretta competenza della Commissione giustizia, i commissari dei Democratici di sinistra hanno perseguito una finalità di carattere prevalentemente tecnico ed una analisi soprattutto tendente a fare entrare nella legislazione di urgenza solamente quello che viene richiesto, affinché essa non diventi un momento per l'esercizio di una attività di legislazione eccezionale, se non di legislazione speciale. Certo, ci siamo confrontati con problemi forti, con problemi che vengono sempre registrati nelle culture dei giuristi, degli esponenti dei

partiti democratici con una tradizione certamente di garanzia reale nei confronti di tutti. Ci siamo trovati di fronte a momenti di particolare difficoltà che somigliano — come è stato opportunamente ricordato nell'intervento precedente — proprio alle prese di posizione (va detto ad onor del vero) della magistratura militare, che attende ancora da questo Parlamento una risposta relativamente ad un'antica commissione che è stata istituita per l'individuazione delle responsabilità per le stragi della seconda guerra mondiale. Noi ci auguriamo che non venga un giorno rivelata l'adozione di strumenti previsti da un qualsiasi codice penale militare di guerra nel corso di quelle tragiche e drammatiche stragi, compiute a Sant'Anna di Stazzema, a Fossoli, che hanno dato vita alla commissione di cui autorevole esponente è il procuratore generale Intelisano della magistratura militare.

L'obiettivo che ci siamo posti — al di là di tutte le altre considerazioni di carattere politico e del contrasto che, evidentemente, può esistere all'interno della sinistra quando non dello stesso centrosinistra in ordine all'aspetto più specificamente di legislazione penale militare, cui è rivolto il mio intervento — è stato quello di ottenere, almeno, un minimo di garanzie soprattutto per il trattamento dei prigionieri.

È questo il motivo per il quale, pur con pochi emendamenti (i cui contenuti potranno essere trasfusi in ordini del giorno) che, certamente, accompagneranno il nostro lavoro in Assemblea, cercheremo di far fronte alla necessità di non disperdere quanto, come è già stato ricordato dal collega Minniti, è stato ottenuto in ordine ad alcune norme, in gran parte grazie allo sforzo dei senatori del centrosinistra. Certo, i colleghi che seguono in particolare l'attività legislativa si rendono conto della difficoltà: quella al nostro esame non è una materia che possa essere affrontata con un decreto-legge; è una materia che può essere portata all'interno di un decreto-legge solamente in via strumentale. Ci troviamo, ancora una volta, di fronte ad un tentativo surrettizio, determinato da necessità contingenti, ma che resta pur

sempre un tentativo scarsamente accettabile nel sistema di una corretta legislazione (a questo proposito rinvio anche al parere espresso dal Comitato per la legislazione che pure ha indicato alcuni punti di crisi di questo atto parlamentare): non è materia che possa essere regolata con un decreto-legge inserito in un contesto completamente diverso quale quello dell'organizzazione generale del trattamento dei militari e dell'organizzazione militare; vale a dire, è un provvedimento derivato rispetto al precedente provvedimento approvato in maniera pressoché unanime dal nostro Parlamento recentemente, successivamente all'11 settembre.

È dunque necessario prestare attenzione alle denunce di incostituzionalità, una attenzione non passionale nella quale confluisce anche l'attività del Consiglio della giustizia militare.

Siamo andati ad esaminare i documenti redatti in questa materia: nella materia, cioè, del trasferimento non soltanto nominale delle norme del codice penale militare di guerra ma del valore normativo che un «rimorchio» di questo genere avrebbe in una situazione che, da un punto di vista nominale, non può essere chiamata guerra per tutte quelle ragioni sulle quali è inutile tornare perché sarebbe solamente motivo di esercitazione piuttosto paradossale nei confronti di ciò che in concreto accade. Il fatto, però, che si pongano dei profili di dubbia costituzionalità di alcune norme del codice penale militare di guerra generale a nostro avviso non investe le norme recuperate all'interno di questo provvedimento.

Vi è una soglia minima raggiunta che, a mio avviso, non deve essere dispersa nel voto di quest'aula, pur con i correttivi, pur con gli emendamenti che proporremo. Io, in particolare mi occuperò di alcuni emendamenti che riguardano la competenza del giudice militare naturale relativamente ad una decisione che non appare, francamente, utile né comprensibile in pieno, perlomeno a me: quella di attribuire solamente al tribunale militare di Roma l'intera competenza e non ai tribunali militari ai quali appartiene la giurisdizione

sul corpo di appartenenza del militare o comunque per le azioni del militare. Dunque, è un profilo fondamentale.

Certo, è difficile acconsentire con entusiasmo ad una norma che può apparire una legge eccezionale e può poi acquisire quegli elementi di stabilità che sono il vizio fondamentale delle leggi speciali e delle leggi eccezionali. In questo caso si tratta, tutto sommato, di anticipare una riforma che deve essere attuata, perché sappiamo tutti che, soprattutto in materia di reati di opinione, il codice penale militare di guerra (che contiene anche un riferimento agli articoli 87 ed 80 dello stesso, anche se il primo risulta parzialmente superato proprio con questo disegno di legge) contempla norme che non sono affatto compatibili, che non hanno nemmeno un valore astratto e virtuale e che rischiano di avere una concretezza sinistra dal punto di vista della difesa delle garanzie, anche sul piano processuale (nella questione pregiudiziale viene infatti denunziata una possibile caduta dei diritti di difesa e dei diritti nell'acquisizione della prova).

Tuttavia, tutto ciò non incide sulle due norme fondamentali, quelle cioè che ci hanno convinto a muoverci responsabilmente nella direzione — anche se abbiamo presentato alcuni emendamenti — dell'appoggio al testo pervenuto dal Senato: gli articoli 165 e 184-*bis*. È chiaro che accogliamo con favore il fatto che siano state almeno estrapolate queste norme da un testo che era completamente diverso: mi riferisco, ad esempio, all'articolo 165, quello relativo all'applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati. Qui, finalmente, si supera la questione «guerra o non guerra» e si adopera una definizione — per descrivere una realtà che, purtroppo, non credo conoscerà termine con la conclusione dei dibattiti di carattere parlamentare o di carattere nominalistico o lessicale — che rende meglio l'idea di ciò che effettivamente è il concetto di guerra nel periodo in cui viviamo. Il nuovo testo recita infatti che «Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato,

indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra». La questione è stata tanto dibattuta anche in dottrina, ma la dottrina è enormemente lontana dall'urgenza e dalla necessità di arrivare a conclusioni operative e pratiche; naturalmente, anche la giurisprudenza ha il suo ruolo, perché un sistema di regole, come quello che si invoca continuamente in Parlamento nei confronti delle attività giudiziarie, a maggior ragione deve essere invocato quando si attua una riforma di natura codicistica e non solo di carattere economico, organizzativo o amministrativo come quella contenuta nella prima parte di questo disegno di legge. Si tratta, quindi, di una riforma di carattere codicistico.

A mio avviso, il problema non si ritrova soltanto nella difesa del militare, nel suo diritto di difendersi; tali questioni, d'altra parte, sono presenti anche all'interno dell'altro atto presentato al Senato, su cui forse il confronto dovrà essere necessariamente più chiaro, più duro, perché o si va ad un'ottemperanza costituzionale piena da parte del codice penale militare nei confronti del dettato costituzionale o bisogna finalmente realizzare una riforma generale, democratica di questa materia che sembra sempre più aggredita, così com'è tipico della legislazione italiana, da piccole riforme che riguardano più l'apparato esteriore — l'immissione dei giudici togati, l'esclusione dei giudici solamente militari, una serie di questioni di carattere strutturale che nel corso di tutti questi anni si sono susseguite — che non ciò di cui si ha effettivamente bisogno (se vi è veramente bisogno di un codice penale militare). Ebbene, la questione importante — e questo è ciò che ci preoccupa — è che abbattendo anche questa minima soglia di legalità, questa minima soglia di protezione degli inermi, questa minima soglia di protezione degli ostaggi, si rischierebbe di compiere un'operazione demolitrice nei confronti della parte certamente utile in questa particolare situazione.

Signor Presidente ed illustri colleghi, lo dico con l'amarezza di dover registrare ogni giorno, su un grande giornale europeo

— *Le Monde* — i riferimenti puntuali, a pagina intera, su ciò che avviene nei confronti degli ostaggi e dei prigionieri nella base di Guantanamo. Ciò rappresenta uno degli elementi di vergogna per i quali un giorno, forse anche in occasione del voto su questo disegno di legge, dovremo essere in un certo senso ricompensati per aver accettato un «rimorchio» delle regole del codice penale militare di guerra; noi invochiamo infatti questa norma che, effettivamente, rappresenta il risarcimento nei confronti di qualche dubbio di costituzionalità.

Tale norma stabilisce che il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da 2 a 10 anni. La stessa pena si applica al militare che minaccia (si tratta, quindi, di un semplice reato di pericolo) di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

Interpretiamo tale disposizione come una norma di garanzia e come un aggancio ad un codice penale di guerra che, ovviamente, non viene «rimorchiato» all'interno di questo provvedimento, altrimenti non esiteremmo ad esigere una discussione ampia e globale sulle garanzie del codice penale militare e del codice penale militare di guerra.

Parimenti, a proposito di Guantanamo, potremmo, forse, trasferire in sede internazionale la norma che ci accingiamo a votare, e mi riferisco all'articolo 185-*bis* (Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali). Tale norma afferma che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle

convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da 1 a 5 anni.

Ciò ci induce a sottoscrivere queste due norme e, quindi, l'intero contenuto del provvedimento, ma in un contesto di forte vigilanza nei confronti dei possibili eccessi. Non lo dico per retorica nei confronti degli uomini in armi che compiono il loro dovere e rispetto ai quali è giusto evocare la norma. Tuttavia, ciò che accade ci dice che tutto questo non è avvenuto neanche in Somalia, nei confronti dei militari italiani. Ecco perché, semmai, dovremmo trarre spunto da questo provvedimento di carattere eccezionale, ma per motivare, forse con un ordine del giorno che mi permetterò di sottoporre all'Assemblea, una richiesta al Governo volta ad introdurre questa norma, perché esprima la sua protesta, la sua volontà di vedere chiaro in questa situazione di guerra o non guerra, di misteri riguardanti prigionieri che scompaiono, in cui si operano trattamenti contro ogni regola umanitaria, e in cui emerge con evidenza la contraddizione di tutte le esagerazioni e di tutte le forme di cattiva interpretazione della legge.

Si rivela ancora una volta — e concludo, signor Presidente — l'insufficienza dello strumento normativo, puramente formale. Certo, si stabiliscono delle regole e si opera uno strappo sostanziale, con queste condizioni e garanzie, ma non è attraverso l'evocazione di fantasmi di codici o di culture puramente penalistiche e repressive che si possono risolvere problemi che appartengono, evidentemente, a civiltà culturali, ad espressioni e a tendenze, anche di cattivo militarismo, che non somigliano certo alle espressioni di cui ha dato sempre esempio il nostro corpo armato.

L'ultima obiezione — lo ripeto ancora una volta — è la seguente: a mio sommo avviso, dovremmo affrontare la questione che riguarda la competenza. Vi è, per i reati commessi all'estero, anche sotto questo profilo, uno studio, che credo provenga proprio dalla giurisdizione militare, in cui si chiede che la competenza territoriale spetti al tribunale militare del luogo di

stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato, ovvero, in caso di pluralità di imputati, al tribunale militare del luogo di stanza dell'unità cui appartiene l'imputato più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano.

Mi meraviglia questo riferimento alla territorialità di una specie di giudice naturale che dovrebbe essere travolto solamente perché si è scelto il tribunale militare di Roma, penso per ragioni di efficientismo, ma sono ragioni che devono essere chiare all'Assemblea legislativa. Si tratta di ragioni che confliggono anche con il principio del giudice naturale all'interno della giurisdizione militare.

Con questi emendamenti e con queste forti riserve, non di carattere ideologico o generale, ma che si confrontano con l'inutilità di ostentare solamente leggi in modo particolare e « terrorifico » e con la necessità di dare alle leggi quel minimo di garanzie che abbiamo verificato nelle norme riguardanti gli ostaggi, almeno per la parte che riguarda me ed i colleghi della Commissione giustizia, ci associamo al consenso nei confronti di questa legge rimandando il discorso della verifica piena della costituzionalità dei codici penali militari all'altro documento in corso di approvazione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lavagnini. Ne ha facoltà.

ROBERTO LAVAGNINI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, l'atto Camera n. 2215 include sia il decreto-legge n. 421, recante disposizioni urgenti per il nostro personale militare che si rechi in Afghanistan per l'operazione denominata *Enduring Freedom*, sia il testo di un disegno di legge che comporta modifiche al codice penale militare di guerra approvato con regio decreto il 20 febbraio 1941.

Il decreto-legge n. 421 regola l'intervento militare, deciso sulla base della risoluzione n. 1368 dell'ONU e della delega data da questo Parlamento al Go-

verno per poter intervenire, per il periodo dal 18 novembre 2001 al 31 dicembre 2001. Per quanto riguarda il prosieguo dell'anno 2002 è già all'esame del Senato un altro decreto-legge onnicomprensivo per tutte le missioni di pace in atto dal primo gennaio 2002, che verrà convertito da questa Camera in febbraio.

Il decreto-legge prevede il trattamento economico ed amministrativo del personale militare e civile, ne determina l'onere ed autorizza la copertura. A tale proposito devo dire che la Commissione difesa sta redigendo, in sede di Comitato ristretto, il testo di una legge organica che regolerà e sarà, in futuro, di riferimento a tutte le missioni militari sia all'estero sia sul territorio nazionale.

Considerato il tipo di intervento che i nostri militari devono affrontare, non già perché sia stata dichiarata una guerra ad un altro paese, ma per l'affinità che questa missione comporta nell'uso delle armi in modo innovativo rispetto al passato, con grande senso di responsabilità il Governo ha introdotto nel capo secondo, all'articolo 8, l'applicazione del codice penale militare di guerra per le garanzie, di cui ha parlato l'onorevole Minniti, sia per il nostro personale militare sia per le popolazioni civili. Era comunque inevitabile che questa decisione, con l'applicazione di un codice del 1941, comportasse l'apertura di una problematica che, sino ad oggi, non è mai stata affrontata. Vengono, pertanto, apportate modifiche parziali al codice penale militare di guerra sia all'articolo 9 del decreto-legge sia nel disegno di legge. Si tratta di modifiche che adeguano l'anacronistico codice penale alla nostra Costituzione e ne modificano permanentemente i punti essenziali.

Si pone, comunque, la necessità di porre mano ad un nuovo codice penale militare che preveda norme relative a situazioni di pace e di guerra in linea con la nostra Costituzione. Si dovranno, inoltre, inserire adeguamenti rispetto ai cambiamenti avvenuti recentemente, come l'introduzione delle donne nelle Forze armate, che potrebbero comportare reati precedentemente non previsti.

Personalmente ritengo che dovrebbero essere assegnate maggiori competenze alla magistratura militare, dando la possibilità di giudicare il personale militare anche per quei reati non contemplati dal codice penale militare, applicando il codice penale ordinario.

Tutto ciò perché la giustizia militare ha dei tempi più brevi rispetto a quella ordinaria e perché la condizione particolare, proprio la specificità del militare, richiede, forse, che lo stesso sia giudicato da una magistratura militare. Per la prima volta, all'articolo 9 del decreto-legge al nostro esame, viene concessa alla magistratura militare la possibilità di intervenire in videoconferenza, accelerando, in termini di tempo, procedure che, per la distanza, non avrebbero potuto essere adottate.

Da parte della maggioranza non c'è imbarazzo nell'applicazione del codice penale militare di guerra, come ha fatto rilevare l'onorevole Cento, ma la consapevolezza che, in passato, non è stato mai applicato, quando forse avrebbe dovuto esserlo. Che da parte di alcune forze politiche ci siano delle spinte pacifiste fa parte della libertà di un paese democratico, ma che ci sia una critica circa l'applicazione del codice penale militare di guerra fa sorgere il dubbio che, in passato, non sia stato applicato perché alcune forze politiche che componevano la maggioranza non l'avrebbero permesso.

Facciamo parte di consolidate istituzioni internazionali, come l'ONU, la NATO e l'Unione europea, e coerentemente dobbiamo seguire le politiche estere e di difesa che le stesse ci chiedono. Onorevole Minniti, ho ascoltato attentamente il suo intervento e devo dire — non voglio precedere il compito del relatore — che, considerati i tempi per l'approvazione di questo disegno di legge di conversione, ci sono poche possibilità che vengano accolti gli emendamenti che il vostro gruppo ha presentato.

Non li ho ancora esaminati e lei sa con quanta onestà intellettuale abbiamo sempre affrontato in Commissione difesa tutti i problemi che sono sorti: nei confronti di questi emendamenti adotteremo lo stesso

sistema e sono sicuro che il Governo ne prenderà atto ed, eventualmente, li discuteremo in relazione al decreto-legge che verrà presentato alla Camera nei prossimi giorni.

Onorevoli colleghi, credo che il mio intervento abbia fugato anche tutti quei dubbi circa il fatto che la nostra maggioranza, con senso di responsabilità e consapevolezza, voglia necessariamente impegnarsi, creando un nuovo codice penale militare. Sarà un grave compito per la Commissione giustizia più che per la Commissione difesa ma credo sia una necessità improrogabile e vi assicuriamo che metteremo mano a questo nuovo problema (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo  
— A.C. 2215)**

PRESIDENTE. Prendo atto che i relatori per la II Commissione, onorevole Cola, e per la IV Commissione, onorevole Tucci, rinunciano alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

SALVATORE CICU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato citato più volte il dibattito svolto al Senato che ha visto il primo passaggio, la prima condivisione attraverso un confronto che, in maniera fortemente positiva, con la partecipazione di maggioranza ed opposizione, ha definito alcuni aspetti che hanno rivelato, in maniera precisa, specifica, forte, la necessità dell'approvazione della normativa in questione.

Tuttavia, rispetto ad alcune osservazioni preliminari formulate in quest'aula, credo che la risposta debba essere chiara ed inequivoca e recare il senso della grande responsabilità che il Governo, la maggioranza e, in gran parte, l'opposi-

zione, si sono assunti nel definire la risposta al fatto eccezionale, straordinario e gravissimo, a ciò che è accaduto a seguito della strage del 11 settembre, che non poteva che essere della stessa entità.

Tuttavia, nel contempo, ritengo che le disquisizioni, le argomentazioni formulate in questa sede in maniera particolare dai Verdi e da Rifondazione comunista — pur nel rispetto della prospettazione della tesi che ha visto, in maniera forte, rappresentare critiche nei confronti di questa maggioranza e di questo Governo — lascino l'esecutivo fortemente perplesso.

In particolare, i Verdi hanno ritenuto di dover sottolineare l'esistenza di un forte dubbio, da parte della maggioranza, su questo provvedimento. Nessun dubbio; anzi, con forza, con coraggio, con responsabilità, riaffermiamo i principi contenuti in questo disegno di legge di conversione. Dunque, riaffermiamo che la nostra presenza nel teatro dell'Afghanistan è significativa per l'equilibrio della pace mondiale; è significativa per la ricostruzione di un percorso democratico; è significativa per la tutela e la garanzia di popoli deboli che hanno necessità di una partecipazione, che non significa tutela militaristica, ma condivisione di un progetto che ha visto finalmente sconfitto uno Stato oppressore, quello dei talebani.

Se qualunque cronista, di qualsiasi paese, si chiedesse se la guerra sia finita e chi abbia vinto, credo che la risposta sarebbe: la democrazia, la garanzia ed il diritto dei popoli e dei più deboli stanno vincendo quando uno Stato, un Governo oppressore viene sostituito da un Governo che vuole riaffermare la piena democrazia, i diritti di quel popolo, fornendo — attraverso la propria importante partecipazione — un senso a questa costruzione e a questa ricostruzione.

Non so se soffermarsi troppo nel negare tali diritti voglia, in qualche modo, ricondurre ad una linea alternativa. Mi sono chiesto se la linea alternativa fosse quella di lasciare le cose come stavano, consentendo che terroristi organizzati potessero affermare il loro principio di sconvolgere l'esistenza di un equilibrio mon-

diale e, investendo due culture e due religioni diverse, potessero realizzare il coinvolgimento e la separazione di ciò che, invece, vuole essere un confronto continuo tra occidente e mondo islamico.

Siamo chiamati a continuare questo percorso e ad esserne i protagonisti come nazione italiana che, peraltro, vede sempre di più affermarsi l'esigenza della costruzione di una difesa europea. Oggi, siamo ancora sotto l'egida delle Nazioni Unite, siamo ancora — ai sensi dell'articolo 5 del trattato NATO — chiamati a partecipare a questo tipo di contesto. Tuttavia, sono fortemente convinto che vi sia la necessità che l'Europa, al di là della moneta comune, abbia una difesa comune e che, in questo senso, vi sia quindi un sempre maggiore rafforzamento della *leadership* di questa partecipazione.

Con riferimento all'altro aspetto, relativo alla revisione delle norme del codice penale militare di guerra, credo che il Governo abbia individuato un percorso, facendo finalmente chiarezza e dando la possibilità di procedere attraverso un giusto, doveroso e responsabile approfondimento che dovrà andare oltre l'attuale riformulazione. In ogni caso, oggi si afferma finalmente una necessità: noi non potevamo e non possiamo esimerci dal dare garanzie ai nostri soldati, non in guerra ma in un conflitto armato, non stravolgendo principi costituzionali ma ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione, ancorché in tempo di pace, in piena applicazione dei principi del diritto costituzionale.

Stiamo consentendo che, durante la nostra operazione e la nostra attività nel teatro afgano, siano pienamente garantiti i diritti dei più deboli e dei più bisognosi; ma, soprattutto, stiamo affrontando tutte le situazioni che il confronto con la normativa degli altri paesi ci impone di risolvere.

Il Governo, quindi, riafferma con forza questa necessità e garantisce che intende proseguire nell'approfondimento della questione; con interesse verranno seguite le proposte emendative che il centro e la sinistra vorranno sottoporre alla valuta-

zione della maggioranza, nel Parlamento e nel Governo. Credo che anche in questa fase, nei giorni che verranno, l'ulteriore confronto darà la possibilità di capire quale sia il modo giusto per riaffermare tutti i principi che abbiano necessità di essere sostenuti con più vigore, con più forza, con più precisione e legittimazione.

In conclusione, credo che domani avremo modo di verificare con attenzione gli aspetti pregiudiziali di costituzionalità, fornendo una risposta puntuale sulla questione. In ogni caso, questo Governo non poteva e non può sottrarsi dal dare una risposta: è pieno il convincimento rispetto alla linea che si sta adottando e rispetto alle norme di cui si chiede in questa fase l'approvazione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione delle mozioni Violante ed altri n. 1-00043 e Cicchitto ed altri n. 1-00046 concernenti l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (ore 19,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Violante ed altri n. 1-00043 e Cicchitto ed altri n. 1-00046 concernenti l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (*vedi l'allegato A — Mozioni sezione 1*).

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione delle mozioni è pubblicata in calce al calendario (*vedi resoconto stenografico della seduta del 14 gennaio 2002*).

Informo che alla mozione Violante ed altri n. 1-00043 è stata apposta la firma dell'onorevole Kessler.

**(Discussione sulle linee generali)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

È iscritto a parlare l'onorevole Fragalà che illustrerà anche la mozione Cicchitto ed altri n. 1-00046, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, desidero sapere quanto tempo ho a disposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, lei ha disposizione 30 minuti che utilizzerà come meglio riterrà.

VINCENZO FRAGALÀ. Grazie, signor Presidente.

La mozione Cicchitto ed altri n. 1-00046 si riferisce ad una vicenda di normale raccomandazione che è venuta fuori grazie alla libera stampa italiana.

Infatti, su due quotidiani nazionali, *il Messaggero* del 21 novembre 2001 e *la Repubblica* del 22 novembre 2001, è apparsa la notizia di irregolarità, rilevate dal Ministero della giustizia e anche dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assunzione di alcuni magistrati presso l'Ufficio per la lotta antifrode di Bruxelles dell'Unione europea, denominato OLAF. Dai due quotidiani è stato denunciato il ritrovamento di un carteggio riservato intercorso fra il ministro della giustizia del precedente Governo di centrosinistra, l'onorevole Piero Fassino, e alcuni suoi collaboratori, mirante a caldeggiare la designazione del dottor Alberto Perduca, come direttore delle investigazioni e delle operazioni presso l'organismo di lotta antifrode. Inoltre, è anche emerso che non è stata assolutamente realizzata alcuna graduatoria di merito tra i magistrati dichiarati idonei al concorso per l'OLAF.

Il Consiglio superiore della magistratura si è occupato della vicenda e ha chiesto in sede di seconda commissione che venisse inviata dal Ministero della giustizia, allora retto dal ministro Fassino, la documentazione per verificare la richiesta di collocazione fuori ruolo di altri due magistrati, il dottor Nicola Piacente e il dottor Mario Vaudano.

Alla commissione incarichi del Consiglio superiore della magistratura tale documentazione non è mai pervenuta, se non quando, con le elezioni nazionali e il cambio di guardia non soltanto del Governo, ma anche del ministro della giustizia, è venuta fuori una documentazione,

che probabilmente era stata dimenticata negli uffici di via Arenula dal gabinetto del ministro Fassino. Dalla documentazione si rilevava in modo inequivocabile una intensa attività tra esponenti politici del Ministero della giustizia, funzionari del Ministero della giustizia e organismi rappresentativi del nostro paese all'interno dell'Unione europea per dirigere in modo assolutamente anomalo la scelta per l'assunzione degli agenti temporanei – così si chiamano – presso l'OLAF, per dirigerla in modo da assecondare un indirizzo politico dettato dal ministro Fassino e sollecitato anche da vari settori politici, affinché non si svolgesse un normale e regolare concorso, attraverso cui potessero essere selezionati, secondo merito, professionalità ed esperienza, i migliori candidati per ricoprire il delicato incarico di agente temporaneo presso l'Organismo di lotta antifrode, ma il concorso mirato venisse indirizzato affinché la scelta finale ricadesse sui magistrati che ho appena citato, cioè il dottor Alberto Perduca, il dottor Nicola Piacente e il dottor Mario Vaudano.

In questa vicenda la libera stampa italiana disvelava, già a partire dal 21 novembre 2001, quello che era accaduto. Naturalmente, segnalava come il ministro Castelli fosse intervenuto per ripristinare linearità, trasparenza e correttezza nelle procedure concorsuali per la scelta di funzionari da inviare all'organismo dell'OLAF e come anche la Presidenza del Consiglio fosse intervenuta per impedire non soltanto che l'indicazione dei magistrati fosse assolutamente il frutto di una raccomandazione e di una manovra politica, ma soprattutto per rilevare come l'indicazione dei tre magistrati fosse incompatibile, per quanto riguarda le funzioni particolari degli agenti temporanei dell'organismo europeo antifrode, con le guarentigie di indipendenza e di autonomia dei magistrati italiani previste dalla Costituzione.

Ebbene, i magistrati scelti e nominati sono un pubblico ministero di Torino, il dottor Alberto Perduca, un ex giudice istruttore, anch'egli di Torino, Mario Vau-

dano, ed un magistrato che aveva svolto la sua attività giudiziaria in Puglia, a Brindisi, il dottor Nicola Piacente.

Signor Presidente, signor ministro, signori deputati, è emerso, secondo le notizie di stampa, che per raccomandare quelle nomine si erano dati un gran da fare l'ex ministro guardasigilli — anche lui, naturalmente torinese —, l'onorevole Piero Fassino, il suo vicecapo di gabinetto, la dottoressa Elisabetta Cesqui, e due nostri ambasciatori, addirittura tirando per la giacca il Presidente della Commissione dell'Unione europea, l'onorevole Romano Prodi.

Signor Presidente, signor ministro, signori deputati, il motivo per cui, al termine della nostra mozione, si impegna il Governo a confermare il diniego all'autorizzazione da concedere ai magistrati Vaudano, Piacente e Perduca per l'assunzione di incarichi presso l'OLAF, a vigilare affinché la scelta dei rappresentanti italiani presso l'OLAF sia effettuata in modo trasparente e corretto secondo criteri di merito, di competenza e di professionalità e ad attivarsi, affinché nella scelta di soggetti da inviare presso l'OLAF si privilegino figure professionali maggiormente indicate a svolgere attività investigativa e di *intelligence*, è dato dalla lettura del decreto istitutivo dell'OLAF.

L'organismo antifrode europeo ha compiti di inchiesta su tutto il territorio dell'Unione europea, compresa la creazione di un *intelligence* investigativa. In pratica, l'OLAF ha il compito di trasmettere rapporti alle procure degli Stati membri dove si costituiranno strumenti ed elementi di prova, nonché una funzione prettamente amministrativa ed investigativa che, adesso vedremo, è assolutamente incompatibile con la scelta di magistrati appartenenti all'ordine giudiziario del nostro paese.

Infatti, come la libera stampa italiana ha rilevato, dal carteggio riservato, che finalmente il Ministero di giustizia (grazie al ministro Castelli) aveva inviato al CSM soltanto alla fine dell'anno 2001, si evince come il 9 gennaio 2001 l'ambasciatore all'Unione europea, Silvio Fagiolo, scriveva al gabinetto del ministro Fassino per in-

formarlo dell'istituzione all'OLAF della carica di direttore dell'ufficio inchieste e operazioni (cui sarà poi nominato Perduca), raccomandando all'ambasciatore che appariva preferibile, allo scopo di accrescere le possibilità di successo di questa candidatura italiana, ridurre quanto più possibile il numero dei candidati.

Si afferma, pertanto, da parte dell'ambasciatore che, per privilegiare e raccomandare la candidatura del dottor Perduca non bisogna, come accade in tutti i normali e regolari concorsi, allargare l'opportunità a tutti i funzionari o a tutti i magistrati (che potevano avere interesse a presentare la domanda), ma, al contrario, ridurre al massimo il numero dei candidati. Infatti, lo stesso giorno in cui perviene al ministro guardasigilli Fassino la nota dell'ambasciatore Fagiolo, la dottoressa Cesqui, vicecapo di gabinetto scrive: « La candidatura del collega Perduca è la favorita, ma la pubblicazione implicherà probabilmente la presentazione di candidature in altri paesi e da parte italiana; è indispensabile concentrare il sostegno su un unico nominativo. Appare urgente valutare in che modo procedere alla diffusione mirata dell'avviso di istituzione del posto; il modo è quello del coinvolgimento del CSM ».

In pratica, la dottoressa Cesqui, scrivendo al ministro, gli indica un sistema, non certo trasparente, corretto e lineare, affinché vi sia, del concorso e dell'opportunità di ricoprire questi incarichi, una diffusione mirata, cioè a pochi amici, a pochi eletti, magari torinesi, magari apertamente e politicamente schierati, magari assolutamente vicini al ministro Fassino. Il modo — dice — è quello del coinvolgimento del CSM. Il CSM, secondo la dottoressa Cesqui, doveva essere coinvolto allo scopo di restringere il cerchio delle candidature e di indirizzare, con una diffusione mirata, le candidature in modo da favorire quelle che, fin dall'inizio, si era stabilito dovesero avere successo.

In effetti, signor Presidente, signor ministro, al ministero non vi è alcuna traccia della diffusione del bando a tutti i magistrati italiani teoricamente interessati, ma

soprattutto a tutti i funzionari di polizia, a tutti gli ufficiali dei carabinieri, a tutti gli esperti e i funzionari di *intelligence* che potessero, per esperienza, professionalità e preparazione, candidarsi a ricoprire questo incarico. Che l'ex ministro guardasigilli, l'onorevole Fassino, puntasse sulla candidatura del dottor Perduca risulta anche, come sostiene la libera stampa italiana, da altri successivi appunti.

Il 23 febbraio la dottoressa Cesqui scrive: « Per sostenere la candidatura di Perduca, già a suo tempo segnalata dal ministro direttamente al presidente, onorevole Prodi, sarebbe urgente un nuovo contatto con Prodi ed, eventualmente, con il procuratore Vigna ».

Voi mi chiederete, signor Presidente, signori deputati, cosa c'entra il procuratore nazionale antimafia Vigna in questa vicenda. Lo sapremo subito dopo: c'entra eccome, perché, oltre al dottor Perduca, si era candidato uno dei pubblici ministeri della direzione nazionale antimafia, cioè il dottor Antonio Laudati il quale, in seguito, per incanto, signori deputati, rinuncerà, dopo che la dottoressa Cesqui avrà sollecitato a contattare anche il procuratore nazionale antimafia Vigna. A questo punto, sorge il dubbio se il dottor Antonio Laudati sia stato invitato, consigliato o pressato perché rinunciasse alla sua candidatura, al fine di sgombrare il campo da un ostacolo che avrebbe potuto impedire al ministro Fassino e ad altri di assegnarsi, attraverso la nomina del dottor Perduca, questo incarico all'OLAF.

Ed infatti, signor ministro, signor Presidente, signori deputati, il 29 marzo un appunto di una riga per l'onorevole Fassino, inviato dalla segreteria anche alla dottoressa Cesqui, dice: « Ha telefonato il presidente Perduca per sapere se il Governo appoggia la sua candidatura » e, sullo stesso foglio, vi è una nota dell'onorevole Fassino: « Sì, ho parlato con Prodi e Nigido », ambasciatore italiano presso l'Unione europea, « per sostenere. Prodi mi ha assicurato impegno ». Mi chiedo — e lo chiedo a tutti coloro che stanno ascoltando l'illustrazione di questa mozione — se queste siano le procedure che consen-

tono al nostro paese di avere rispettabilità e dignità, all'interno della Commissione europea, per incarichi così delicati.

Ma c'è di più, signor ministro, ed è anche questo un motivo fondamentale affinché il Governo si impegni a confermare il diniego all'autorizzazione da concedersi ai magistrati Vaudano, Piacente e Perduca per l'assunzione di incarichi presso l'OLAF, in considerazione della procedura tutta anomala, tutta singolare, tutta assolutamente non trasparente, con cui si è giunti a queste nomine. Il carteggio riguarda poi la nomina — scrive la stampa italiana (*Il Messaggero* ed anche *la Repubblica*) — dell'ex pubblico ministero, il dottor Piacente, e di Vaudano. Peraltro, signor Presidente, la stampa ricorda come quest'ultimo sia stato rimosso da capo dell'ufficio rogatorie del Ministero della giustizia dal guardasigilli Alfredo Biondi e come, per questa rimozione, si scatenarono le proteste di tutte le correnti di sinistra della magistratura. Ebbene, Piacente e Vaudano sono stati designati a far parte dei settantacinque agenti OLAF, incaricati anche di coordinare la raccolta di informazioni confidenziali, come fanno i servizi segreti. A questo punto, devo richiamare quella che è stata — strumentalmente, a mio avviso — una bandiera di certa sinistra giudiziaria e di certa sinistra politica, cioè la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura da qualunque condizionamento e da qualunque dipendenza dal potere politico.

Insigne Presidente, signor ministro, signori deputati, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, a quanto pare, valgono soltanto per le procedure domestiche e non per quelle europee. In questo caso, infatti, l'ex ministro Fassino, il Ministero della giustizia, il CSM ed una parte consistente della sinistra giudiziaria hanno fatto, come si suole dire, carte false per consentire a tre magistrati di mettersi fuori ruolo e di andare a ricoprire incarichi esclusivamente amministrativi, esclusivamente di investigazione, addirittura di *intelligence* nell'ambito di un organismo alle dirette dipendenze della Commissione europea, ossia del governo dell'Unione eu-

ropea. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura, dunque, non valgono in Europa quando si tratta di favorire alcuni amici, mentre rappresentano una bandiera, naturalmente strumentale, quando si tratta di organizzare l'inaugurazione dell'anno giudiziario usando la toga come una clava.

Signor Presidente, signor ministro, signori deputati, vi è un aspetto tutto italiano relativo al modo in cui vengono pilotati certi concorsi. Mentre per l'Eurojust si parla di funzionari, di ufficiali di polizia, di procuratori o di magistrati, per l'OLAF si parla soltanto di agenti temporanei. Nel bando si richiede la perfetta padronanza di una delle lingue ufficiali della Comunità — francese ed inglese — e la conoscenza soddisfacente di una seconda lingua. A questo punto, la raccomandazione, anche su questo aspetto un po' « terra terra », si organizza. Al Ministero della giustizia, allora guidato dall'ex ministro Fassino, è conservata una lettera inviata dalla dottoressa Cesqui al dottor Giancarlo Caselli, un personaggio importante della famiglia giudiziaria torinese che, durante il precedente Governo, si era insediato all'Eurojust, la superprocura europea.

Quando ero deputato dell'opposizione ho presentato, contro questa nomina, una serie di interrogazioni ed interpellanze per denunciare che Giancarlo Caselli era stato raccomandato dall'ex ministro Fassino per ottenere l'incarico. Sostenevo che l'interpello, che era stato richiesto dal Consiglio superiore della magistratura, per l'incarico di procuratore dell'Eurojust fosse aperto a tutti i magistrati che avevano i titoli e le qualità professionali. In quell'occasione, il ministro Fassino usò la vecchia consuetudine, tutta italiana, della raccomandazione. Nessuno dei magistrati italiani con i requisiti e la professionalità richiesta — dal dottor Cordova al dottor Grasso, al dottor Maddalena, al dottor D'Ambrosio, al dottor Vigna — fu interpellato. L'ex ministro Fassino fece l'interpello nella ristretta cerchia dei magistrati del suo ministero, i quali non avevano i titoli per assumere l'incarico di procuratore dell'Eurojust.

E così il caro Giancarlo — come dichiarò la dottoressa Cesqui — fu nominato ed il Governo, naturalmente, si guardò bene dal rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze presentate dall'allora opposizione. La dottoressa Cesqui scrisse al dottor Caselli i colloqui non sono molto tecnici, ma volti a valutare le motivazioni e soprattutto la padronanza linguistica; il ministro mi aveva fatto cenno d'interesse di Vaudano; i colloqui procedono; domani Vaudano; il problema della lingua si fa sentire un po' per tutti.

La dottoressa Cesqui voleva dire al ministro che i candidati raccomandati e preferiti non avevano grande dimestichezza con le lingue dell'Unione europea né, probabilmente, con l'ipotetica seconda lingua; voleva dire che i candidati non possedevano la conoscenza delle lingue che era richiesta dal bando come requisito fondamentale.

Ebbene, nonostante avesse conoscenza di questi elementi documentali, assolutamente ineludibili per comprendere che il concorso per agenti temporanei dell'OLAF era stato pilotato dal Ministero, non secondo criteri di professionalità, esperienza e merito, ma soltanto sulla base di motivi politici, il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura ha bocciato la richiesta del ministro Castelli di bloccare il collocamento fuori ruolo dei dottori Perduca, Piacente e Vaudano, dando dimostrazione, in questo modo, che anche all'interno di tale organo — e se ne sono accorti non soltanto tutti gli italiani, ma soprattutto tutti i magistrati — dominano logiche assolutamente politiche, strettamente politiche, mentre non ha alcuno spazio quella che dovrebbe essere la bandiera fondamentale dell'organo di autogoverno della magistratura: l'imparzialità.

Signori deputati, signor ministro, signor Presidente della Camera, i tre magistrati avrebbero potuto prendere servizio, essendo già stati nominati; per farlo, però, avrebbero dovuto dimettersi dalla magistratura. Tuttavia, chi ritiene che la toga debba essere uno strumento di battaglia politica, non per *ius dicere* nei confronti dei cittadini, non poteva scegliere una tale

soluzione: bisogna rimanere all'interno della magistratura, bisogna avere il posto e la funzione, anche se questi sono assolutamente incompatibili con le guarentigie di indipendenza e di autonomia di cui i pubblici ministeri godono all'interno dell'ordinamento giudiziario italiano.

A questo punto, debbo dare atto al ministro Castelli non soltanto della rinomata sensibilità politica che lo contraddistingue, ma soprattutto di avere deciso dopo aver acquisito un parere tecnico del suo Gabinetto legislativo, nel quale l'incongruenza di nominare magistrati (i quali, nel nostro sistema, sono autonomi dal Governo e tengono molto a questa garanzia) a far parte di un'organismo che dipende dalla Commissione, cioè dall'organo esecutivo dell'Unione europea (presieduto dall'onorevole Prodi), viene adeguatamente sottolineata.

Dell'OLAF possono far parte poliziotti, carabinieri, finanziari, investigatori; ciononostante, l'indicazione ha riguardato tre magistrati. Capisco che qualche esponente della sinistra giudiziaria possa ritenere che, nel nostro paese, i giuristi, da qualche anno a questa parte, nascono tutti a Torino, si chiamino essi professor Carlo Grosso (il quale è stato vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e successivamente presidente della commissione per la riforma del codice penale), professor Guido Neppi Modona (autorevole membro della Corte costituzionale), dottor Giancarlo Caselli (procuratore dell'Eurojust) o, ancora, dottor Gustavo Zagrebelsky o l'insigne fratello di quest'ultimo, Vladimiro.

La lista è lunghissima, io non continuo a ripeterla, concludo soltanto in un modo. Io credo che non sia consentito a nessuno fare politica attraverso la toga; chi vuole fare politica dismetta la toga, come ha fatto qualche illustre componente di questa Assemblea, e si presenti alle elezioni; con il voto degli italiani, a questo punto, esponga le sue proposte politiche, i suoi programmi anche sui temi della giustizia, perché non saranno più possibili le scor-

ciatoie che erano state inventate dalla famiglia torinese che per qualche anno ha occupato via Arenula.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Kessler, che illustrerà la mozione Violante ed altri n. 1-00043, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI KESSLER.** Signor Presidente, signor ministro, su questa vicenda, sui mezzi di informazione, in interventi politici, in atti parlamentari, in atti di governo ed anche nell'intervento di pochi minuti fa, che ora si è concluso, è stato sollevato veramente un grande polverone, si è fatta una grande e maliziosa confusione. Credo ancora nel valore dei nudi fatti, nella capacità di convincimento dei fatti, non mi sono ancora rassegnato ad un cinismo della politica, diffuso da tutte le parti, per cui quello che conta sono le parti, le fazioni, i rapporti di forza, di schieramento. Voglio perciò provare a ricostruire i fatti un po' più precisamente di come ha fatto anche l'onorevole Fragalà, che ho visto in difficoltà perfino sul numero dei magistrati coinvolti.

Ed allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di due concorsi, di due diversi concorsi per due ruoli diversi presso l'OLAF, l'organismo europeo anti-frode. Si tratta di due concorsi, al termine dei quali tre magistrati italiani, due in un primo concorso e uno in un secondo concorso, sono stati ritenuti idonei e chiamati a prestare il loro servizio presso quell'ente. E stiamo parlando del comportamento del nostro Governo che, in un primo momento, sia per parte del ministro di giustizia sia per parte del Presidente del Consiglio dei ministri, aveva favorevolmente accolto questa richiesta per poi bloccarla successivamente. Stiamo parlando di questo. Ed allora andiamo a vedere i concorsi. Qui ci troviamo di fronte — come ho detto — a due concorsi diversi: il primo bandito per le seguenti due figure (leggo testualmente il bando): la figura di investigatore presso l'ufficio europeo per la lotta antifrode e la figura di specialista di diritto penale e di legisla-

zione antifrode presso lo stesso ufficio. Questo è il primo concorso che è stato bandito, quello a cui parteciperanno e risulteranno poi vincitori il dottor Vaudano e il dottor Piacente. Il bando è del 23 marzo del 2000 e viene pubblicato in tutte le forme possibili immaginabili. Viene pubblicato sul bollettino dell'Unione europea, è visibile ancora sul sito Internet dell'OLAF, viene diffuso dal Ministero di giustizia italiano e dal CSM a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica perché ne sia data conoscenza a tutti i magistrati italiani. E così avviene.

Fanno domanda 53 italiani (178 da tutta Europa). In primo luogo vi è una selezione per titoli, in base al *curriculum*; la selezione prosegue, poi, con colloqui ed esami personali. Al termine della selezione risultano idonei 14 magistrati italiani dei 53 che avevano fatto domanda. Ma, si dice: non c'è la graduatoria, com'è possibile? Se non sbaglio, nella stessa mozione di maggioranza si dice che era evidente, sin dall'inizio, che si trattava di un concorso « taroccato » perché non hanno neanche fatto — ohibò — la graduatoria di merito! Ebbene, forse, prima di scrivere queste cose, prima di apporre la propria firma su questi atti di scandalo, invitando il Governo a bloccare la procedura in tutta Europa, bisognerebbe anche sapere che ci sono regole europee a norma delle quali si svolgono i concorsi, alle quali non ci siamo mai sottratti e delle quali non ci siamo mai scandalizzati; vi sono regolamenti europei che prevedono le modalità di svolgimento di questi e di tutti i concorsi per tutti i posti negli organismi dell'Unione europea, che non prevedono la compilazione di una graduatoria di merito ma prevedono che, tramite la selezione, si giunga alla definizione di una lista di idonei tra i quali, poi, l'autorità investita del potere di nomina (in questo caso il direttore dell'OLAF), sceglierà, sotto la sua responsabilità, le persone da assumere.

Questo dunque è avvenuto ed è avvenuto nella massima trasparenza, in Italia e in Europa, secondo il pieno rispetto dei regolamenti dell'Unione europea. Trovo, del resto, che questo sistema sia molto

migliore del nostro perché più trasparente e perché chi ha la responsabilità della norma risulta più visibile rispetto a quanto accade nei nostri farraginosi regolamenti di concorso che, alla fine, non garantiscono nulla. Comunque, questo concorso si è svolto secondo le norme, con la massima diffusione, partecipazione e trasparenza e, a seguito di questo concorso, sono stati assunti i due magistrati Vaudano e Piacente.

L'altro concorso — anche se in questo caso il termine concorso appare più improprio e sarebbe meglio dire selezione — avviene mesi dopo ed è per il posto di direttore delle indagini ed operazioni. Si tratta di una qualifica dirigenziale, apicale, per la quale vale il grado di vicecapo dell'OLAF. Tale nomina, a norma di tutti i regolamenti europei ed anche per la giurisprudenza dei giudici comunitari del Lussemburgo, non è soggetta alla condizione della pubblicazione del bando di concorso e l'autorità investita del potere di nomina, in questo caso il capo dell'OLAF, dispone di un largo potere di apprezzamento nella valutazione comparativa dei candidati. Tuttavia, il direttore dell'OLAF ha voluto dare la massima pubblicità a questo bando per un singolo posto di vicedirettore dell'OLAF inviandolo a tutti gli ambasciatori ed a tutti i rappresentanti degli Stati membri presso l'Unione.

Appare dunque evidente che si tratta di una procedura ben diversa dalla precedente, poiché si tratta di una selezione che avviene sulla base di designazioni provenienti dai paesi membri. Tali designazioni devono essere fatte sulla base di valutazioni nazionali finalizzate ad indicare all'organismo europeo quale sia la persona che più possiede le caratteristiche adatte, le doti migliori per ottenere quel singolo posto. Alla scadenza del bando pervengono 16 candidature da 11 Stati membri: di queste sedici, ben quattro provengono dall'Italia.

Ogni altro Stato ha presentato una sola candidatura (al massimo due) per far convergere la sua forza di persuasione su quel singolo nome e far così nominare il proprio rappresentante in quel posto di-

rigenza; l'Italia, come al solito, ed io dico malamente, ha fatto pervenire addirittura quattro candidature. La commissione esaminatrice, al termine dell'esame di tutte le candidature, ha dichiarato vincitore Alberto Perduca. Anche questo concorso, dunque, si è svolto secondo le regole e nella massima trasparenza, come d'altra parte avviene per tutti i concorsi per posti dirigenziali apicali negli organismi dell'Unione europea. Si potrà obiettare: ma quale concorso trasparente e regolare? Era un concorso raccomandato! Così, infatti, sostengono il collega Fragalà e la mozione di cui è cofirmatario, in cui si riporta il ritrovamento di un carteggio lasciato dai « nemici in fuga ».

Ebbene, andiamo ad esaminare questo carteggio, di cui una parte è già stata letta. Collega Fragalà, o cari estensori dell'atto (a tale proposito non posso rivolgermi a lei, signor ministro, perché lei ed il Presidente del Consiglio avete motivato diversamente l'opposizione alla nomina di questi magistrati, non avendo infatti mai parlato di concorso irregolare o raccomandato lasciatemi), dire innanzitutto che in quel carteggio il nome del dottor Piacente non emerge mai né una qualsiasi indicazione di qualsiasi genere a lui in qualsiasi modo riferibile. Dunque, se motivo di opposizione può esistere perché gli altri due candidati sarebbero raccomandati — ma su ciò mi soffermerò tra poco —, la stessa motivazione certamente non sussiste se riferita al dottor Piacente. Ricordo solo che il dottor Piacente aveva prestato servizio — prima di andare all'OLAF, dove lavora in questo momento — al tribunale de L'Aja, anche in questo caso svolgendo un compito di estrema importanza e delicatezza per il quale era stato selezionato da un organismo indipendente. Si tratta quindi di professionalità, come negli altri casi, eccellenti e riconosciute peraltro dal ministro, almeno per iscritto.

Nel carteggio vi è poi un accenno, un semplice accenno al nome di Vaudano, quando la dottoressa Cesqui — come il collega Fragalà ha correttamente letto — scrivendo a Giancarlo Caselli (all'epoca procuratore di Palermo, o comunque ex

procuratore di Palermo, il quale probabilmente si informava delle modalità con cui si sarebbe svolto il concorso in quanto vi erano altri due magistrati di Palermo che avevano presentato la relativa domanda) faceva presente che era necessaria una buona conoscenza delle lingue — a tal proposito non vi è nulla di strano, anzi avrebbero dovuto specificare meglio tale requisito nel bando — aggiungendo poi di sapere che anche Vaudano era interessato a quel posto. Non vi è scritto altro, e ciò, lo ripeto, è scritto dalla dottoressa Cesqui al dottor Caselli. Questa è forse una raccomandazione? Questa non è affatto una raccomandazione, in quanto si dice solamente ad un soggetto che, oltre agli altri due candidati di Palermo, anche Vaudano era interessato a quel posto. Questo non è certamente un tentativo di influenzare nulla e nessuno, ma si tratta di una semplice informazione che, del resto, tutti potevano conoscere in quanto Vaudano già aveva presentato la propria domanda.

Per quanto riguarda Perduca, la cosa è ben diversa. Io spero proprio che le cose siano andate così, e mi sembra un normale, regolare, dovere, non diritto, del nostro Governo — gli ambasciatori esistono anche per questo — l'aver svolto un'azione di *lobbying* presso gli organismi comunitari al fine di far nominare il candidato italiano. Voglio sperare che questo si faccia sempre, anche se di solito lo facciamo male; mi riferisco, se lo posso dire, anche ai governi della scorsa legislatura, ed anche l'attuale esecutivo, almeno così mi sembra dalla lettura dei giornali, è stato recentemente criticato proprio perché non ha sostenuto abbastanza — in quel caso si sono avute divisioni al suo interno — il candidato italiano, mi sembra, all'organismo delle Nazioni Unite per i rifugiati. Di solito, lo ripeto, l'Italia presenta più candidati, mentre gli altri Stati ne presentano uno solo e convergono la loro pressione su quel nome, il quale, di solito, la spunta.

L'Italia, in questo caso, aveva addirittura portato quattro candidati. Il povero ambasciatore Nigido, che avrebbe dovuto porre in essere l'attività di *lobbying*, ne aveva

chiesto almeno uno su cui si potesse convergere. Ecco i tentativi della giustizia volti ad affermare che, essendovi tre magistrati ed un carabiniere, il bando fosse circolato (e come !) ed a puntare su un candidato. Il Governo, ovvero il gabinetto della giustizia, sponsorizzava Perduca che possedeva maggiori capacità di riuscita e che era l'unico, fra tutti i 16 candidati di tutti i paesi europei, che avesse già lavorato, anche in posizioni di vertice, all'UCLAF.

Questa è stata una normalissima attività di lobbying che tutti gli Stati pongono in essere, molto più di noi, che noi attuiamo poco e male e che dovremmo fare meglio, anche perché, quando non operiamo in tal senso, veniamo persino rimproverati. Ricordo ancora un articolo sul *Corriere della Sera* riguardante proprio Perduca, in cui si rimproverava al Governo Prodi (non ricordo se si trattasse proprio del Governo Prodi o di un altro Governo di centrosinistra) di non averlo sostenuto abbastanza come capo dell'OLAF, carica alla quale il dottor Perduca era stato candidato.

Nulla di scandaloso, dunque, ma doverosa attività di manifestazione, in ambito comunitario, dell'apprezzamento di cui il dottor Perduca godeva anche in Italia; sostegno agli interessi italiani in sede europea.

Peraltro, non so se questo fosse veramente il motivo — oggi forse ce lo dirà il ministro — per cui il Governo ha bloccato la partenza di questi tre magistrati per l'OLAF. Né il ministro né il Presidente del Consiglio dei ministri hanno mai preso posizione su ciò. Il ministro parla e scrive di indiscutibile valore professionale dei tre magistrati, perfino nella lettera in cui chiede la revoca delle autorizzazioni già concesse, per altri motivi che esamineremo subito, e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri non fa riferimento a questo aspetto.

Signor ministro, veniamo allora all'altro argomento, solo apparente, che è rappresentato dal famoso parere dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, poi riportato nella sua lettera del 13 settembre al Consiglio superiore della magistratura,

con cui fate retromarcia e, con le stesse parole, riportato dal Presidente del Consiglio dei ministri quando ha negato l'autorizzazione.

Abbiamo sentito anche oggi dal collega Fragalà che le funzioni sarebbero incompatibili con l'indipendenza dei magistrati. Abbiamo scoperto che il collega Fragalà è un nuovo, infervorato difensore anche dei pubblici ministeri (benvenuto !) e ciò ci fa piacere. Tuttavia, vale la pena ricordare innanzitutto ai colleghi ed anche al ministro — me lo permetta — le funzioni di questi magistrati nell'OLAF secondo il bando. Signor ministro, lo leggo testualmente, perché lei nella lettera in cui motiva la sua richiesta al CSM di negare il consenso, lo cita, ma male e solo in parte. Anche quando vi sono le virgolette, lo cita in modo sbagliato.

Nel bando si dice che le funzioni dei magistrati sarebbero le seguenti: investigare in casi complessi di frode e/o seguire le procedure in cooperazione con gli Stati membri ovvero coordinare il lavoro di altri investigatori o, ancora, aiutare a formulare raccomandazioni per migliorare la legislazione in base agli insegnamenti tratti dall'esperienza operativa.

Invece, per quanto concerne il secondo profilo, riguardante la natura delle funzioni, ai magistrati spetterebbe il compito di assicurare il collegamento con le autorità giudiziarie nazionali per i casi di frode, seguire e analizzare i problemi complessi legati alle indagini internazionali, svolgere attività di supporto in materia di diritto penale. Non è materia da magistrati questa? I magistrati non conducono investigazioni? Non spetta proprio ai magistrati occuparsi del collegamento con le autorità giudiziarie dei vari Stati?

Si devono occupare i funzionari del ministero o i poliziotti di coordinare le autorità giudiziarie internazionali? Se vi fermate solo sull'*intelligence*, per forza, ma non a questo sono chiamati i magistrati. Non c'è nemmeno un magistrato, né italiano né straniero, a fare l'*intelligence* all'OLAF: sono esattamente nell'unità dei magistrati che è fatta solo di magistrati, di tutti gli Stati tranne quello italiano. Perciò